

## **Sentenza Corte di Cassazione 14 aprile 2001, n. 5591**

### **Sezione Lavoro**

#### **Patto di prova – Necessità della forma scritta – Mancanza – Conseguenze in caso di licenziamento**

Posto che la forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096, 1° comma, c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam, e che la mancanza di tale requisito comporta la nullità assoluta dell'assunzione in prova e la sua immediata ed automatica conversione in assunzione definitiva, in tale ipotesi trovano applicazione al rapporto di lavoro le norme in materia di licenziamento; pertanto, ove il datore di lavoro non comunichi al lavoratore licenziato, nel termine di sette giorni, i motivi del licenziamento, lo stesso deve considerarsi inefficace ai sensi dell'art. 2, 3° comma, 1. 15 luglio 1966 n. 604, rimanendo irrilevante la mancata richiesta da parte del lavoratore, nel termine di quindici giorni - termine al quale, in mancanza di una espressa previsione legislativa analoga a quella citata, non va riconosciuto carattere perentorio - dei motivi del provvedimento.